

Ordinanza N.	105
Data di registrazione	15/10/2026



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO:

MISURE FINALIZZATE A GARANTIRE L'ACCESSO AI FONDI AGRICOLI E ALLE PROPRIETÀ PRIVATE, COMPRESSE VILLE, GIARDINI, AREE VERDI, CORTILI E ALTRE PERTINENZE, RICADENTI NELL'AREA DELIMITATA PER IL FOCOLAIO DI XYLELLA FASTIDIOSA, AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ UFFICIALI DI MONITORAGGIO, CONTROLLO, CAMPIONAMENTO ED ERADICAZIONE DISPOSTE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DELLA CALABRIA. DISPOSIZIONI PER LA DIVULGAZIONE MEDIANTE AFFISSIONE DI APPOSITO AVVISO PUBBLICO.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- il Documento Tecnico Ufficiale n. 39, del Servizio fitosanitario nazionale, recante la “Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo: Xylella fastidiosa” approvato dal CFN del 21-22/06/2023, e redatto dal Gruppo di Lavoro per il Programma di indagine sugli organismi nocivi delle piante;
- l’Ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale n. 3 del 26 maggio 2023, recante la definizione aree indenni dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana;
- la Nota tecnica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo Masaf n.92727 del 27/02/2025 concernente la procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;
- il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2026 n. 348260 di adozione del Piano di emergenza nazionale per Xylella fastidiosa, pubblicato il 06-08-2026;

PREMESSO CHE

- con Decreto dirigenziale n. 14746 del 01/09/2026 è stato individuato l’organismo nocivo Xylella fastidiosa sottospecie pauca (il cui focolaio è stato riscontrato in agro del Comune di Taurianova RC), la delimitazione delle aree, le misure da attuare e il divieto di movimentazione delle piante specificate;

- la Regione Calabria, attraverso il Servizio Fitosanitario Regionale, sta effettuando le operazioni fitosanitarie previste per contrastare la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* nel territorio comunale di Taurianova;
- con successivo Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15068 dell'8 settembre 2026, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa, è stata aggiornata la delimitazione dell'area interessata dal focolaio di *Xylella fastidiosa*, individuando le zone soggette alle misure fitosanitarie previste, con particolare riferimento alle attività di eradicazione nella zona infetta e alle attività di monitoraggio nella zona cuscinetto;
- nell'ambito delle suddette attività, il Servizio Fitosanitario Regionale ha richiesto a questa Amministrazione comunale l'adozione di un'apposita ordinanza sindacale, volta a garantire la prosecuzione e il regolare svolgimento degli interventi ufficiali;
- le attività fitosanitarie ufficiali possono interessare, oltre ai fondi agricoli, anche piante ornamentali e altre specie vegetali suscettibili presenti in ville, giardini, aree verdi, cortili e altre pertinenze private, qualora ricadenti nell'area delimitata e interessate dalle misure fitosanitarie disposte dalle autorità competenti;
- le operazioni possono comprendere sopralluoghi, ispezioni, controlli visivi, prelievi di campioni vegetali e ulteriori accertamenti fitosanitari, nonché gli eventuali interventi di eradicazione e distruzione del materiale vegetale eventualmente disposti dalle autorità competenti;

CONSIDERATO CHE

- la tempestiva esecuzione delle misure fitosanitarie ufficiali è essenziale per contenere la diffusione dell'organismo nocivo e tutelare il patrimonio agricolo e vegetale del territorio;
- le attività di monitoraggio e controllo potranno proseguire nel tempo e interessare ulteriori fondi agricoli, anche in relazione agli esiti delle analisi di laboratorio ufficiali;
- per l'efficace esecuzione degli interventi è necessario assicurare la concreta possibilità di accesso ai terreni interessati, evitando impedimenti materiali che possano ostacolare o ritardare le attività del personale incaricato;
- l'esigenza di accesso può riguardare anche ville, giardini, aree verdi, cortili e altre pertinenze private nelle quali siano presenti piante suscettibili o comunque interessate dalle operazioni fitosanitarie ufficiali;
- risulta necessario richiamare i proprietari, i conduttori, i possessori e i detentori, a qualsiasi titolo, dei fondi e delle proprietà private interessati al rispetto degli obblighi di collaborazione previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle autorità fitosanitarie competenti;
- al fine di garantire la più ampia informazione ai soggetti interessati, risulta opportuno predisporre un apposito avviso pubblico da affiggere lungo le strade ricadenti nell'area interessata e in prossimità degli accessi ai fondi agricoli e alle proprietà private interessate dalle operazioni, a cura del personale incaricato dalla Regione Calabria.;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15068 dell'8 settembre 2026;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ogni altra disposizione normativa applicabile in materia di protezione fitosanitaria e di contrasto alla diffusione degli organismi nocivi per le piante.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

RITENUTO

di dover adottare le misure di competenza comunale necessarie a favorire il regolare svolgimento delle attività fitosanitarie ufficiali e a garantire un'adeguata informazione ai proprietari, ai conduttori e ai detentori dei fondi agricoli e delle proprietà private interessati, comprese le aree verdi e le pertinenze di immobili residenziali, nel rispetto della normativa vigente e delle attribuzioni delle autorità competenti;

ORDINA

Art. 1 – Destinatari e ambito territoriale

La presente ordinanza è rivolta a tutti i proprietari, i conduttori, i possessori e i detentori, a qualsiasi titolo, di fondi agricoli e di proprietà private ricadenti nell'area delimitata per il focolaio di Xylella fastidiosa nel territorio del Comune di Taurianova, come individuata dagli atti ufficiali della Regione Calabria e dalle relative cartografie allegate al Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15068 dell'8 settembre 2026.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente ordinanza anche le ville, i giardini, le aree verdi, i cortili e le altre pertinenze private, comprese quelle a servizio di abitazioni e immobili a uso residenziale, qualora ospitino piante suscettibili o comunque interessate dalle attività ufficiali di monitoraggio, ispezione, controllo, campionamento ed eventuale eradicazione disposte dalle competenti autorità fitosanitarie.

L'individuazione delle aree e delle piante interessate dalle operazioni è effettuata sulla base degli atti ufficiali, delle delimitazioni e delle indicazioni operative delle competenti autorità fitosanitarie.

Art. 2 – Obbligo di consentire l'accesso ai fondi e alle proprietà private

I soggetti individuati all'articolo 1 sono tenuti a consentire, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, l'accesso ai fondi interessati al personale ufficialmente incaricato dell'esecuzione delle attività fitosanitarie.

L'accesso è finalizzato allo svolgimento delle operazioni di monitoraggio, ispezione, controllo, campionamento e accertamento fitosanitario, nonché degli interventi di eradicazione e distruzione del materiale vegetale eventualmente disposti dalle autorità competenti.

Art. 3 – Accessibilità degli ingressi e delle vie di accesso

I proprietari, conduttori e detentori dei fondi sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a:

- a) assicurare la disponibilità e l'accessibilità dei cancelli, degli ingressi e delle vie di accesso ai terreni, ai giardini, alle aree verdi e alle altre pertinenze private interessati dalle operazioni;
- b) evitare la presenza di ostacoli materiali che impediscano o ritardino l'accesso del personale incaricato;
- c) fornire, ove necessario, le informazioni utili a individuare gli accessi ai fondi e a consentire lo svolgimento delle attività programmate;
- d) collaborare con gli operatori incaricati per agevolare l'esecuzione delle operazioni previste.

In presenza di cancelli chiusi, sistemi di custodia o altre condizioni che impediscano l'accesso, gli interessati sono tenuti a collaborare tempestivamente con il personale incaricato per concordare le modalità operative consentite dalla normativa vigente.

Art. 4 – Personale autorizzato e collaborazione durante le operazioni

Le attività dovranno essere svolte dal personale competente e formalmente incaricato, appartenente o operante per conto degli organismi istituzionalmente preposti, tra cui:

- tecnici dell'ARSAC;
- ispettori e agenti del Servizio Fitosanitario Regionale della Calabria;
- personale di Azienda Calabria Verde;
- eventuali ulteriori soggetti formalmente autorizzati dalle autorità competenti.

I destinatari della presente ordinanza sono tenuti a collaborare con il suddetto personale, consentendo lo svolgimento dei controlli, delle ispezioni e dei campionamenti ufficiali, nonché degli interventi fitosanitari espressamente disposti dagli organismi competenti. Il personale incaricato dovrà operare nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le procedure ufficiali previste dalla normativa fitosanitaria.

Art. 5 – Durata delle disposizioni

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza si applicano per tutta la durata delle operazioni ufficiali di monitoraggio, controllo ed eradicazione nell'area delimitata, secondo la programmazione e le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale.

Le attività potranno proseguire anche in relazione a nuovi rinvenimenti e agli esiti delle analisi di laboratorio ufficiali, nel rispetto degli eventuali aggiornamenti della delimitazione e delle misure fitosanitarie applicabili.

L'ambito territoriale e operativo delle attività è determinato sulla base degli atti ufficiali e delle indicazioni delle competenti autorità fitosanitarie, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Segnalazione di impedimenti e mancata collaborazione

Eventuali impedimenti all'accesso o allo svolgimento delle operazioni dovranno essere tempestivamente comunicati al personale incaricato e al Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di individuare le modalità di intervento previste dalla legge.

Nei casi di opposizione o impedimento all'esecuzione delle attività ufficiali, gli organi competenti procederanno secondo le procedure previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

Art. 7 – Vigilanza e conseguenze dell'inosservanza

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata agli organi di polizia e agli uffici competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, le eventuali violazioni della presente ordinanza saranno valutate dagli organi competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dalla legge.

Ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, potrà trovare applicazione l'art. 650 del Codice penale, relativo all'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per le ragioni ivi previste, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Affissione dell'avviso pubblico

È disposto che l'avviso pubblico allegato alla presente ordinanza, sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale della stessa, sia affisso a cura del personale incaricato dalla Regione Calabria lungo le strade ricadenti nell'area interessata e in prossimità degli accessi ai fondi agricoli e alle proprietà private interessati dalle operazioni fitosanitarie, comprese le aree residenziali nelle quali siano presenti piante oggetto delle attività ufficiali.

L'affissione è finalizzata a garantire la più ampia informazione ai proprietari, ai conduttori, ai possessori e ai detentori dei fondi agricoli e delle proprietà private interessati, comprese ville, giardini, aree verdi, cortili e altre pertinenze, circa gli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la necessità di consentire il regolare svolgimento delle attività fitosanitarie ufficiali.

Il personale incaricato dalla Regione Calabria provvederà all'affissione nei luoghi individuati in relazione alle attività programmate e alle indicazioni delle competenti autorità fitosanitarie, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia:
- pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Taurianova e diffusa attraverso i canali istituzionali del Comune, al fine di garantirne la più ampia divulgazione;
- inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza: alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria; a tutte le Forze di polizia

operanti sul territorio; alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e ai dirigenti dei competenti settori comunali;

- **che la presente ordinanza sia trasmessa alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale – Settore 6 – Ambiente e Zootecnia – Servizio Fitosanitario Regionale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della trasmissione ai seguenti soggetti:**

- al Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF);
- al Comando Carabinieri Forestali Regione Calabria;
- ai Sindaci dei Comuni di Cittanova e di Terranova Sappo Minulio;
- al Direttore Generale del Dipartimento “Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale”;
- ad Arsac;
- all’Azienda Calabria Verde;
- al Laboratorio Ufficiale della Regione Calabria, presso il Laboratorio Fitosanitario della Regione Lombardia;
- al Consiglio Regionale VI Commissione Agricoltura;
- al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), DC “Difesa e Certificazioni”;
- all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Agraria;
- alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria;
- alla Federazione Collegi Territoriali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Calabria;
- alla Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Calabria;
- alle Organizzazioni Professionali Agricole;
- al Consorzio IGP Olio di Calabria;
- alle Organizzazioni Produttori Olivicoli Calabresi;

DISPONE ALTRESI’

Che l’allegato avviso pubblico (allegato A), parte integrante della presente ordinanza, sia trasmesso al Servizio Fitosanitario Regionale della Calabria per l’affissione nei luoghi individuati nel Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15068 dell’8 settembre 2026.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, entro 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

I suddetti rimedi sono alternativi tra loro, secondo quanto previsto dalla legge.

Il Sindaco

ROMEO DOMENICO / Namirial

S.p.A./02046570426